



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Articolo 1	- Oggetto del Regolamento
Articolo 1 bis	- Pubblicazione degli interventi
Articolo 2	- Istituzione e presupposto dell'imposta
Articolo 3	- Soggetto passivo
Articolo 4	- Misura dell'Imposta
Articolo 5	- Esenzioni ed agevolazioni
Articolo 6	- Obblighi dei gestori delle strutture ricettive
Articolo 7	- Versamento dell'imposta
Articolo 8	- Disposizioni in tema di accertamento
Articolo 9	- Sanzioni e interessi
Articolo 10	- Rimborsi
Articolo 11	- Entrata in vigore e norme transitorie

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. n. 446/1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Art. 1 bis – Pubblicazione degli interventi

1. L'Amministrazione si impegna a pubblicare nel sito istituzionale tutti gli interventi realizzati attraverso la tassa di soggiorno.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi - previsti nel bilancio di previsione del Comune di Oristano - in materia di turismo, compresi interventi a sostegno delle strutture ricettive e interventi di manutenzione fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché interventi a sostegno dei relativi servizi pubblici locali.
2. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 4, ubicate nel territorio del Comune di Oristano, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi nell'anno solare purché effettuati nella medesima struttura ricettiva (salvo quanto disposto dal successivo comma 3).
3. Ai fini dell'applicazione dell'imposta si applica comunque la soglia massima di sette pernottamenti consecutivi anche quando il soggiorno sia effettuato presso due o più strutture ricettive. In tal caso è onere del soggiornante consegnare al gestore della nuova struttura ricettiva la ricevuta attestante l'eventuale già avvenuta corresponsione dell'imposta di soggiorno per pernottamenti precedenti, purché risultino consecutivi a quelli effettuati presso la nuova struttura ricettiva.
4. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, nelle strutture ricettive all'aria aperta ed extralberghiere, per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), campeggi, agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Oristano.
5. L'applicazione del tributo è esclusa per i mesi di gennaio, novembre e dicembre.

Articolo 3 - Soggetto passivo

1. E' soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 4 che si trovano nel territorio del Comune di Oristano, e non risulta iscritto all'anagrafe residenti di Oristano.
2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva; il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di

cuall'art. 4 comma 5-ter del d.l. 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5-bis del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017.

3. Ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 4 del d.lgs. 23/2011, come modificato dall'articolo 180 del d.l. 34 del 19/05/2020, convertito in legge 77/2020, il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.

4. Ai sensi del comma 5-ter dell'articolo 4 del d.l. 50/2017, come modificato dal d.l. 34 del 19/05/2020, convertito in legge 77/2020, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.

Articolo 4 - Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive disciplinate dall'art. 2, in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime e del prezzo.

2. La misura delle tariffe dell'imposta è stabilita dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera F del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge.

Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- a) i minori fino al compimento del 12 anno di età;
- b) i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori. Il paziente o l'accompagnatore dovrà dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;
- c) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- d) i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
- e) coloro che partecipano a iniziative a gestione diretta del Comune per finalità strettamente istituzionali, turistiche e sociali, nel caso in cui il soggiorno sia a carico del Comune;

- f) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
- g) il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza Appartenenti alle forze dell'ordine e/o forze armate che per ragioni di servizio alloggiavano nella città di Oristano, di Polizia Statale e locale ed al Corpo dei Vigili del Fuoco per esigenze di servizio;
- h) Coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva di cui all'articolo 2;
- i) i soggetti non residenti che prestano attività lavorativa nel territorio del Comune di Oristano;
- j) Gli studenti universitari di età non superiore ai 26 anni, regolarmente iscritti a un corso di laurea in Oristano riconosciuto dal M.I.U.R.
- k) Gli studenti universitari che partecipano a programmi tipo "Erasmus" c/o corso di laurea in Oristano per la durata del soggiorno, previo rilascio di attestazione resa in base alle disposizioni degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.
- l) I residenti nei Comuni dell'Area Vasta che hanno deliberato l'istituzione dell'imposta di soggiorno.

2. L'applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna, da parte dell'interessato, al gestore della struttura ricettiva, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al DPR n. 445/2000 e ss.mm..

Articolo 6 –Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I soggetti indicati nell'articolo 3, co. 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare sono tenuti a comunicare al Comune, tramite apposita dichiarazione resa in forma telematica fatta nella sezione dedicata del portale dell'Ente, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare (ad eccezione del trimestre di non applicazione dell'imposta), il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 5. Periodi di imposta e scadenze per i versamenti e le dichiarazioni:

Periodo d'imposta	Scadenza dichiarazione periodica e versamento
01 febbraio/30 aprile	16 maggio
01 maggio/31 luglio	16 agosto
01 agosto/31 ottobre	16 novembre

2. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 sono tenuti inoltre a:

- informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno anche tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura;
- riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza e conservandone copia;

- presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
- segnalare all'Amministrazione, nei termini di cui al comma 1, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta.

3. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

Articolo 7 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 3 co. 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Oristano.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il sedicesimo giorno dalla fine del trimestre successivo a quello in cui è avvenuto l'incasso:

- tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul portale del Comune di Oristano;
- mediante pagamento tramite il sistema bancario, o sistemi elettronici di pagamento;

Articolo 8 -Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.

2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:

- invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
- effettuare ogni verifica e ispezione ai sensi di legge.

Articolo 9 – Sanzioni e interessi

1. In materia di sanzioni per omessa presentazione della dichiarazione¹ e per infedele dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'art.1 commi 695 e ss. della Legge 147/13, così come trovano disciplina specifica all'art. 15 del vigente Regolamento Generale delle entrate tributarie (approvato con Deliberazione CC n. 58 ndel 28.07.2020).

¹ Si tratta della Dichiarazione di cui all'art. 6 comma 1 del presente regolamento, la comunicazione al Comune, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, del numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 5.

2. L'applicazione degli interessi è disciplinata dall'art. 33 dello stesso vigente Regolamento Generale delle entrate tributarie (approvato con Deliberazione CC n. 58 del 28.07.2020).
3. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'Imposta di Soggiorno risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui al comma 1 del presente articolo sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento dell'imposta e se dovuta, della sanzione e degli interessi
6. Si applica l'adempimento spontaneo tardivo (Ravvedimento operoso) previsto dalla L. 160/2019 e dall'art. 18 del Regolamento Generale delle entrate tributarie.

Articolo 10 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento; la compensazione è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.

Articolo 11 – Entrata in vigore e norme Transitorie

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tributi locali.
2. Ai sensi della norma dell'art. 13 comma 15 quater del decreto legge n. 201 del 2011 (inserita dall'art. 15 bis del Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58) in materia di efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, l'applicazione delle modifiche al presente regolamento decorre a partire dal 1° giorno del 2° mese successivo a quello della pubblicazione telematica del regolamento sul sito del MEF;